

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 211

Disposizioni attuative della misura vendemmia verde inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per la campagna viticola 2010/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, che ha sostituito la precedente OCM vino emanata con il regolamento (CE) n. 1493/1999 e con il regolamento (CE) n. 1227/2000;

Visto regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Considerato che, a partire dal 1 agosto 2009, in applicazione del citato regolamento (CE) n. 491/2009 l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo disciplinata dal citato regolamento (CE) n. 479/2008 confluisce nell'organizzazione comune di mercato unica di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare il titolo II, capo I, articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008, che istituisce la misura di sostegno relativa alla vendemmia verde confluito nell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, tuttora in vigore, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visti in particolare il titolo II, capo II, sezione 3 del sopracitato regolamento (CE) n. 555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione della misura della vendemmia verde;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 che detta tra l'altro le norme relativamente alla dichiarazione di raccolta e produzione ed in particolare gli articoli 8, 9 e 18;

Visto il Programma nazionale di sostegno, con riferimento alla campagna 2010/2011, di cui all'articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

alla Commissione della Unione Europea in data 30 giugno 2009;

Visto il Decreto direttoriale del 26 luglio 2010, n. 7160, con il quale si assegnano alla Regione Toscana le risorse per le diverse misure relative all'OCM vitivinicola per la campagna 2010/2011 compresa la misura della vendemmia verde;

Visto il Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, n. 9258 "Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "vendemmia verde";

Visto in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 del citato Decreto Ministeriale n. 9258/2009 in cui si prevede che le Regioni emanino le disposizioni attuative della misura individuando altresì le priorità ed i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del medesimo Decreto Ministeriale n. 9258/2009;

Visto pertanto l'articolo 4, paragrafo 3 del Decreto Ministeriale n. 9258/2009 che stabilisce che le Regioni, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidono:

- la superficie oggetto dell'intervento;
- se escludere dall'intervento alcune zone viticole, i vigneti iscritti a determinati albi a Denominazione di origine e a determinati elenchi a Indicazione Geografica e di determinate varietà di cui al comma 2 lettera a) del citato Decreto Ministeriale n. 9258/2009;
- il metodo da attuare per l'eliminazione dei grappoli fra manuale, meccanico e chimico;

Visto l'articolo 5, paragrafo 2 del Decreto Ministeriale n. 9258/2009 che dispone che le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente che per la Regione Toscana è l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2008, n. 593, (Disposizioni regionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda il regime di estirpazione dei vigneti con premio) e la successiva Deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2009, n. 674, "Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto concerne il regime di estirpazione dei vigneti con premio. Campagne 2009/2010 e 2010/2011" con le quali si è data applicazione al regime di estirpazione dei vigneti con premio;

Visto in particolare che con le sopra citate Deliberazioni di Giunta n. 593/2008 e n. 674/2009 è stato disposto di non avvalersi della facoltà di dichiarare

inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate ai sensi dell'articolo 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e pertanto non ricorrono gli estremi di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Decreto Ministeriale n. 9258/09;

Considerato che per le forme di allevamento maggiormente diffuse in Toscana il metodo di attuazione della vendemmia verde che garantisce di ottemperare alle disposizioni comunitarie che impongono che l'applicazione della misura non deve provocare impatti ambientali negativi è il metodo manuale;

Vista la Circolare AGEA area di coordinamento del 24 marzo 2010, prot. ACIU.2010.219, concernente le "Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande ed i successivi controlli" integrata dalla successiva Circolare AGEA del 28 maggio 2010, n. 421;

Richiamati in particolare i punti 4 e 7 della sopra citata Circolare che dettano disposizioni per la presentazione delle domande e per il calcolo dell'aiuto;

Preso atto della Circolare AGEA - Ufficio Monocratico del 22 marzo 2011, n. 12, relativa alla "Vendemmia Verde - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007- Campagna 2010/2011" indirizzata alle sole regioni che non dispongono di un proprio Organismo pagatore;

Preso altresì atto che ai sensi del punto 6.1 della sopraccitata Circolare AGEA del 22 marzo 2011 sono esclusi dalle disposizioni della medesima circolare i vigneti ubicati nelle regioni dotate di un proprio Organismo pagatore nelle quali è l'Organismo pagatore medesimo ad impartire le disposizioni per la presentazione, controllo e pagamento delle domande di aiuto della vendemmia verde;

Preso atto dell'incontro tenutosi con i Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP della Toscana tenutasi presso l'Assessorato dell'Agricoltura in data 14 marzo 2011 dal quale è emersa la volontà di attivare la misura della vendemmia verde solo per le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vino Chianti e vino Chianti Classico;

Viste le note del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Vino Chianti Classico rispettivamente datate 28 marzo 2011 e 24 marzo 2011, agli atti presso il Settore Produzioni agricole vegetali con le quali viene richiesta l'attivazione della misura vendemmia verde per far fronte alla crisi di mercato con la riduzione delle produzioni di tali vini;

Ritenuto opportuno attivare la misura della vendemmia

verde limitatamente alle Denominazioni di origine Chianti e Chianti Classico per ridurre le produzioni e riequilibrare il mercato riservando a ciascuna di esse una quota dei fondi disponibili proporzionale alla media della superficie vitata iscritta alla data del 31 luglio nelle ultime tre campagne a ciascuna denominazione di origine;

Considerato che ai fini di una corretta applicazione della misura è necessario individuare una superficie minima di intervento al fine di non frammentare eccessivamente gli aiuti da corrispondere e di valutare in 1 ettaro la superficie minima per tipologia di superficie vitata iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico adeguata per l'applicazione della misura;

Considerato che occorre effettuare una demarcazione nell'applicazione della misura della vendemmia verde e della misura 214, sottomisura a) del Programma di Sviluppo Rurale e nello specifico:

- Azione a1: "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"

- Azione a2: "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata";

Viste le disposizioni attuative per l'applicazione della sopra citata misura 214, sottomisura a) del Programma di Sviluppo Rurale nelle quali viene disposto che per le aziende che usufruiscono della misura richiamata sussiste l'obbligo della raccolta del prodotto e che pertanto dovendo queste soggiacere per l'intera superficie aziendale e per ogni coltura inserita nel proprio piano di coltivazione a tale disposizione queste aziende non possono usufruire della misura della vendemmia verde in quanto scopo di quest'ultima è proprio l'eliminazione della produzione;

Ritenuto opportuno di individuare criteri di priorità tali da privilegiare l'accesso alla misura della vendemmia verde a beneficiari con la qualifica di imprenditori agricoli professionali, alle Unità Tecniche Economiche (UTE) che richiedono l'aiuto su minori superfici iscritte agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico così da soddisfare un maggior numero di domande, alle UTE che aderiscono con una percentuale maggiore di superficie vitata iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie vitata iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico in quanto possono maggiormente beneficiare dell'adesione alla misura stessa;

Ritenuto opportuno a parità di punteggio dare la precedenza al richiedente più anziano ed in caso di ulteriore parità al beneficiario cui deve essere corrisposto un importo inferiore;

Visto l'articolo 103 novodecies, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1234/2007 e l'articolo 14 del regolamento (CE) 555/2008, in cui è stabilito che le misure relative alla vendemmia verde non devono comportare una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale del 50 per cento della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione;

Visto l'articolo 7, del citato Decreto Ministeriale n. 9258/2009 nel quale è stabilito che le regioni stabiliscono l'importo dell'aiuto in conformità con i principi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 555/2008 e dei criteri individuati dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 medesimo;

Visto il Decreto direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862, che stabilisce i criteri per la determinazione degli importi dell'aiuto sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato sopra ricordato;

Vista l'elaborazione effettuata da ISMEA pervenuta in data 25 febbraio 2011 e la successiva integrazione del 25 marzo 2011, parte integrante e sostanziale del presente atto contenuta nell'Allegato B, e predisposta sulla base delle indicazioni del Decreto n. 2862/2010 sopra indicato con cui sono calcolati i prezzi medi delle tipologie di uve destinate a produrre vino Chianti e Chianti Classico e la relativa resa media regionale;

Ritenuto di stabilire, anche alla luce della concertazione effettuata con i Consorzi di tutela interessati, in euro 3.200,00 l'importo forfettario ad ettaro da corrispondere quale sostegno per la misura della vendemmia verde, inferiore al 50 per cento dei valori dei parametri sopra richiamati la cui determinazione è riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2011, n. 181, con la quale vengono rimodulati i fondi tra le diverse misure dell'OCM vino, destinando alla misura della vendemmia verde le dotazioni finanziarie recate dal sopra citato Decreto ministeriale n. 7160/2010 pari a 2.691.000,00 euro;

Considerato che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del Decreto ministeriale n. 9258/2009 citato entro il 10 maggio di ciascun anno viene disposta l'attivazione della misura sulla base di una valutazione della situazione di mercato, tenendo conto delle proposte delle Regioni interessate;

Ritenuto che la vendemmia verde è uno strumento che, insieme ad altri, può concorrere alla stabilizzazione del mercato del vino corrispondendo ai viticoltori che vi aderiscono una compensazione di parte dei costi per l'attuazione della misura e dei mancati redditi conseguenti;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di richiedere al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali l'attivazione per la campagna 2010/2011 della misura della vendemmia verde per la Regione Toscana relativamente alle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vino Chianti e Chianti Classico quale strumento di regolazione dell'attuale situazione di mercato;

2) di approvare, in attesa dell'attivazione della misura della vendemmia verde da parte del Mipaaf, condizione indispensabile per il successivo pagamento degli aiuti, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, "Disposizioni attuative della misura della vendemmia verde inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 2012/2013" in applicazione dell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla campagna vitivinicola 2010/2011".

4) di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente la determinazione del valore massimo del sostegno per la misura della vendemmia verde;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA coordinamento e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della L. r. 23/2007, compreso gli allegati A e B, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima L. r. 23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DELLA VENDEMMIA VERDE INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 COSÌ COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2010/2011*****1. Premessa e quadro dei riferimenti normativi***

1.1 La “vendemmia verde” è una delle nuove misure introdotte dalla recente organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino) emanata con il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, confluito successivamente con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica). La misura è stata attivata a livello nazionale a partire dalla campagna 2009/2010 e viene attivata per la prima volta in Toscana nella corrente campagna 2010/2011.

1.2 Il regolamento (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 491/2009, all’articolo 103 duodecies prevede che ogni Stato membro presenti alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno.

1.3 L’articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 introduce la misura della vendemmia verde fra le diverse misure attuabili attraverso il programma quinquennale di sostegno di cui sopra.

1.4 Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, agli articoli 11, 12, 13 e 14 definisce le modalità applicative di tale misura.

1.5 Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 per quanto concerne in particolare lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie.

1.6 Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità ed in particolare nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007.

1.7 Le disposizioni nazionali attuative della misura della vendemmia verde sono state disciplinate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’emanazione del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, n. 9258.

1.8 Con Decreto direttoriale del 29 gennaio 2010, n. 960, ai sensi dell’articolo 7 del sopra citato Decreto del 23 dicembre 2009, n. 9258, è stato nominato un apposito comitato incaricato di individuare i criteri per consentire alle Regioni la determinazione dell’aiuto dei viticoltori che aderiscono alla misura della vendemmia verde in conformità ai principi stabiliti all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 555/2008.

1.9 I criteri per la determinazione degli importi dell’aiuto sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato costituito con il Decreto direttoriale n. 960/2010 sono stati stabiliti con il Decreto direttoriale dell’8 marzo 2010, n. 2862.

1.10 Il Decreto direttoriale del 26 luglio 2010, n. 7160, assegna alla Regione Toscana le risorse per le diverse misure relative all'OCM vitivinicola per la campagna 2010/2011 compresa la misura della vendemmia verde;

1.11 La Circolare AGEA del 24 marzo 2010, prot. ACIU.2010.219, integrata dalla successiva circolare del 28 maggio 2010, n. 421, detta le disposizioni applicative generali per la misura della vendemmia verde ed in particolare per la presentazione delle domande ed i successivi controlli.

2. Descrizione della misura

2.1 La "vendemmia verde" consiste nell'operazione di eliminazione o distruzione dei grappoli d'uva prima che gli stessi giungano a maturazione, in modo tale da ridurre a zero la produzione di uva dell'intera unità vitata o delle intere unità vitate interessate dall'operazione in questione.

2.2 In Regione Toscana la modalità di esecuzione delle operazioni di distruzione o eliminazione dei grappoli per usufruire dell'aiuto per la vendemmia verde è il metodo manuale.

2.3 La misura della vendemmia verde è attivata in Toscana al fine di ridurre le produzioni e, insieme ad altri strumenti, concorre alla stabilizzazione del mercato del vino.

3. Ambito di applicazione della misura, soggetti beneficiari ed esclusioni

3.1 Per la corrente campagna vitivinicola (2010/2011) possono beneficiare della misura della vendemmia verde gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) conduttori di superfici vitate, registrate nello schedario viticolo e iscritte agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico, che hanno presentato nella medesima campagna, se dovuta, la dichiarazione di raccolta e produzione e la dichiarazione di giacenza.

3.2 Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile.

3.3 Possono beneficiare dell'aiuto per la vendemmia verde le unità vitate che:

a) sono coltivate con le varietà di uve iscritte all'elenco dei vitigni idonei alla produzione di uva da vino ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 28 aprile 2003 n. 382 ed ammesse dai disciplinari di produzione per le Denominazioni d'origine Chianti o Chianti Classico;

b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'art. 12, paragrafo 1, lettera a, punto iii), del regolamento (CE) n. 555/08;

c) sono state impiantate prima del 1° agosto 2006;

d) hanno formato oggetto di dichiarazione di raccolta e produzione nella precedente campagna (2009/2010);

e) sono iscritte alla data di presentazione della domanda, anche parzialmente, agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico.

3.4 Ai fini della determinazione della superficie vitata che beneficia dell'aiuto per la vendemmia verde si applica quanto disposto al successivo punto 9.3.

3.5 La stessa unità vitata non può essere ammessa a beneficiare dell'aiuto previsto per la vendemmia verde per due anni consecutivi.

3.6 La superficie complessiva minima oggetto dell'aiuto per la misura della vendemmia verde non deve essere inferiore a 1 ettaro per tipologia di superficie vitata iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico.

3.7 Successivamente alla presentazione della domanda di aiuto di vendemmia verde non è consentita alcuna variazione di superficie e relativa unità vitata per la quale è richiesto l'aiuto.

3.8 Qualora l'unità vitata per la quale si richiede l'aiuto sia parzialmente iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico o qualora venga richiesta la vendemmia verde solo per una parte della superficie vitata iscritta di una determinata unità vitata, la vendemmia verde deve essere effettuata, pena l'esclusione, sull'intera superficie dell'unità vitata, fermo restando che l'aiuto viene corrisposto solo sulla superficie iscritta per la quale viene richiesta la vendemmia verde e per la quale viene richiesto l'aiuto.

3.9 Qualora una unità vitata per la quale si richiede l'aiuto per la misura della vendemmia verde non sia esattamente distinguibile da altra unità vitata, la vendemmia verde deve essere effettuata, pena l'esclusione, sulla intera superficie esattamente individuabile delle unità vitate, fermo restando che l'aiuto viene corrisposto sulla superficie che può usufruire dell'aiuto e per la quale è richiesto l'aiuto stesso.

3.10 Le UTE che aderiscono alle azioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale sulla misura 214 (Azione a1: "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"; Azione a2: "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata") sono escluse dal pagamento per la misura della vendemmia verde.

3.11 Le unità vitate che usufruiscono dell'aiuto per la misura della vendemmia verde non possono variare l'iscrizione agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico dalla data di presentazione della domanda fino al termine della presentazione della dichiarazione di raccolta e produzione per la successiva campagna viticola (campagna 2011/2012).

4. Modalità di attuazione della misura e presentazione delle domande

4.1 La domanda per beneficiare dell'aiuto previsto per la misura della vendemmia verde è presentata all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) in qualità di responsabile del procedimento, indicando nella medesima la denominazione di origine per la quale intende usufruire dell'aiuto per la misura della vendemmia verde.

4.2 E' consentito presentare una unica domanda di vendemmia verde per UTE, anche qualora sia richiesta la vendemmia verde sia per unità vitate iscritte all'albo dei vigneti per vino Chianti che per unità vitate iscritte all'albo dei vigneti per vino Chianti Classico.

4.3 Le modalità applicative della misura ed in particolare i termini, le modalità per la presentazione delle domande, le dichiarazioni contenute nella domanda stessa, la comunicazione alle aziende, la pubblicazione della graduatoria, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da ARTEA con proprio atto, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché di quanto previsto nelle circolari AGEA richiamate al precedente punto 1.

5. Predisposizione della graduatoria e assegnazione dell'aiuto

5.1 ARTEA sulla base dei punteggi acquisiti dalle UTE che richiedono l'aiuto per la misura della vendemmia verde secondo le priorità stabilite al successivo punto 6 predispone due distinte graduatorie, una per denominazione di origine, assegnando a ciascuna graduatoria una quota dei

fondi disponibili proporzionale alla media della superficie vitata iscritta a ciascuna denominazione di origine alla data del 31 luglio nelle ultime tre campagne.

5.2 ARTEA provvede ad assegnare a ciascun beneficiario, secondo l'ordine della propria graduatoria di appartenenza, l'aiuto calcolato sulla base della superficie richiesta e nel rispetto dei massimali previsti dalla misura fino all'esaurimento della graduatoria o della disponibilità finanziaria assegnata.

5.3 L'importo da erogare sarà definito solo a conclusione dei controlli in loco previsti dalla normativa comunitaria calcolato sulla base della superficie vitata determinata ai sensi del successivo punto 9.3.

5.4 Qualora il fabbisogno finanziario delle graduatorie sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione Toscana e si verificano economie, qualora possibile ARTEA dispone lo scorrimento delle graduatorie stesse dandone comunicazione agli interessati sulla base dei termini procedurali stabiliti con proprio atto.

5.5 L'ultimo dei beneficiari ammissibili sarà finanziato nel caso in cui le risorse disponibili coprano almeno il 70 per cento dell'importo richiesto, integrando qualora possibile l'importo residuo in fase successiva con le eventuali economie, fermo restando l'impegno a sottoporre a vendemmia verde la totalità della superficie per la quale è stato richiesto l'aiuto.

5.6 Qualora per una delle due graduatorie la disponibilità di fondi risulti superiore rispetto al fabbisogno, l'eccedenza verificatasi sulla graduatoria medesima va ad aumentare la disponibilità dell'altra.

5.7 Qualora a conclusione delle operazioni di vendemmia verde e dei controlli effettuati alcune unità vitate siano escluse dall'aiuto, ARTEA determina il nuovo punteggio derivante dalla superficie iscritta delle unità vitate ammesse a beneficiare dell'aiuto ai fini della verifica della permanenza nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, pena la decadenza totale della domanda medesima.

6. Priorità

6.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, riferiti alla figura dell'imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche dell'Unità Tecnico Economica (UTE) in cui viene effettuato l'intervento:

A) CONDIZIONE RELATIVA AL RICHIEDENTE	PUNTEGGIO
Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nell'anagrafe regionale di cui alla l.r. n. 23/2000 nella specifica sezione ai sensi della l.r. n. 45/2007, compresi gli IAP equiparati ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 1 bis della medesima l.r. n. 45/2007 ed i soggetti riconosciuti IAP da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa. Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono iscritti provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 45/2007 ed i soggetti iscritti provvisoriamente da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa.	1
B1) CONDIZIONE RELATIVA ALLE SUPERFICI	PUNTEGGIO
Superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti	6

Classico destinata alla vendemmia verde inferiore o uguale a 3 ettari	
Superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde superiore a 3 ettari e uguale o inferiore a 6 ettari	4
Superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde superiore a 6 ettari e uguale o inferiore a 10 ettari	2
Superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde superiore a 10 ettari	1

B2) CONDIZIONE RELATIVA ALLE SUPERFICI	PUNTEGGIO
Percentuale di superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie vitata iscritta rispettivamente all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico pari o superiore al 50%	3
Percentuale di superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie vitata iscritta rispettivamente all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico compresa fra oltre il 15% fino a meno del 50%	2
Percentuale di superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie vitata iscritta rispettivamente all'albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico pari od inferiore al 15%	1

6.2 A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più anziano alla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

6.3 In caso di ulteriore parità verrà data priorità al beneficiario cui deve essere corrisposto un importo inferiore.

6.4 I requisiti di priorità devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda.

7. Importo del sostegno

7.1 Il sostegno a favore della vendemmia verde non può superare il 50 per cento della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

7.2 L'aiuto è erogato come importo forfettario ad ettaro successivamente all'effettuazione del controllo da parte dell'Organismo pagatore dell'esecuzione delle operazioni di vendemmia verde.

7.3 Il livello dell'aiuto è fissato in 3.200,00 euro ad ettaro. Tale importo, ai sensi dell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, risulta inferiore al 50 per cento delle perdite di reddito e dei costi necessari per la distruzione o eliminazione dei grappoli. I calcoli per la determinazione del valore massimo del sostegno per la misura della vendemmia verde sono stati eseguiti tenendo conto dei criteri individuati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 23 dicembre 2009, n. 9258, e definiti con decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 8 marzo 2010, n. 2862.

8. Controlli

8.1 I controlli sono effettuati da ARTEA - Organismo pagatore, sulla base delle modalità stabilite da AGEA Coordinamento, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali.

8.2 I controlli sono volti a verificare:

- a) l'esistenza del vigneto e della effettiva coltivazione delle unità vitate oggetto della misura;
- b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sulle superfici vitate ammesse all'intervento;
- c) l'accertamento del metodo utilizzato per l'eliminazione o distruzione dei grappoli.

8.3 Ai fini della rendicontazione dell'aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

8.4 I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in loco su tutte le domande finanziabili e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata.

8.5 Ai sensi dell'articolo 103 septuagesimo del regolamento (CE) n. 1234/2007 qualora si constati che un beneficiario in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento del sostegno per la vendemmia verde non ha rispettato, nella propria UTE, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente al beneficiario medesimo, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite dagli articoli sopra ricordati.

9. Pagamento dell'aiuto

9.1 Il pagamento dell'aiuto è subordinato all'attivazione per la campagna corrente (2010/2011) della misura della vendemmia verde da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del già richiamato Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, n. 9258.

9.2 Il contributo viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

9.3 L'aiuto ammissibile a pagamento è calcolato sulla superficie vitata verificata a norma dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

9.4 Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal regolamento (CE) n. 1857/2006. Analogamente in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL SOSTEGNO PER LA MISURA DELLA VENDEMMIA VERDE (ARTICOLO 103 NOVODECIES, PARAGRAFO 3, COMMA 2, REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 E ARTICOLO 14 REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008)

B1) Stima della perdita di reddito per la vendemmia verde in Toscana (a cura di ISMEA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Decreto direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862)

1. Sulla base del Censimento Istat 2000 sono stati individuati i principali vitigni in termini di superficie investita, per tipologia di impiego (da tavola insieme a Igt - Doc insieme a Docg) e colore (bianchi - rossi insieme a rosati), nell'ambito delle 4 combinazioni :

- da tavola e Igt bianchi,
- da tavola e Igt rossi/rosati;
- Doc-Docg bianchi;
- Doc-Docg rossi/rosati.

In particolare, sono state selezionate le varietà che congiuntamente rappresentano almeno i 2/3 (67%) della superficie corrispondente per combinazione tipologia di impiego/colore (Tab. 1)

Tab. 1 - Principali vitigni di uva da vino in Toscana

	DA TAVOLA E IGT			DOC-DOCG	
	ettari	quota		ettari	quota
Trebbiano Toscano B.	4.837	53,7%	Trebbiano Toscano B.	2.768	45,4%
Malvasia bianca lunga B.	1.034	11,5%	Malvasia bianca lunga B.	932	15,3%
Manzoni bianco B.	349	3,9%	Vernaccia di San Gimignano B.	727	11,9%
Chardonnay B.	344	3,8%	Chardonnay B.	246	4,0%
Vermentino B.	313	3,5%	Canaiolo bianco B.	199	3,3%
Ansonica B.	276	3,1%	Trebbiano giallo B.	169	2,8%
Altre bianche	1.853	20,6%	Altre bianche	1.056	17,3%
<i>Totale uva bianca</i>	<i>9.006</i>	<i>100,0%</i>	<i>Totale uva bianca</i>	<i>6.096</i>	<i>100,0%</i>
Sangiovese N.	9.097	64,2%	Sangiovese N.	23.457	81,8%
Canaiolo nero N.	825	5,8%	Canaiolo nero N.	1.705	5,9%
Ciliegiolo N.	666	4,7%	Merlot N.	896	3,1%
Merlot N.	495	3,5%	Cabernet Sauvignon N.	829	2,9%
Malvasia N.	319	2,2%	Colorino N.	343	1,2%
Avarengo N.	243	1,7%	Malvasia N.	196	0,7%
Altre nere	2.536	17,9%	Altre nere	1.250	4,4%
<i>Totale uva nera</i>	<i>14.180</i>	<i>100,0%</i>	<i>Totale uva nera</i>	<i>28.675</i>	<i>100,0%</i>
<i>Uva non classificata</i>	<i>286</i>			<i>27</i>	
Totale Toscana	23.473		Totale Toscana	34.798	

In grassetto sono individuati i vitigni che totalizzano almeno il 67% (oltre i 2/3) della superficie vitata regionale per tipo di impiego/colore

Fonte: Elaborazione Ismea su Censimento Istat 2000

2. Le superfici dei vitigni selezionati al punto 1 sono state sommate in modo da individuare il peso di ciascun vitigno nell'ambito degli impieghi Igt e Doc-Docg, senza distinzione di colore.

Fatta 100 la somma per ogni impiego, a ciascun vitigno è stato attribuito un peso corrispondente alla sua superficie investita (Tab. 2). La procedura di selezione seguita al punto 1 assicura che questo campione di superficie estratto rispetti comunque le proporzioni per colore dell'universo censuario.

Per i vini da tavola si assume che la ripartizione delle superfici tra vitigni bianchi e neri segue la ripartizione riscontrata per l'aggregato Igt insieme a vini da tavola.

Tab. 2 - Peso dei principali vitigni per tipo di impiego in Toscana

UVA PER VINO DA TAVOLA E IGT	ettari	peso (a)
Trebbiano Toscano B.	4.837	30,0%
Malvasia bianca lunga B.	1.034	6,4%
Manzoni bianco B.	349	2,2%

Sangiovese N.	9.097	56,4%
Canaiolo nero N.	825	5,1%
somma	16.142	100,0%
UVA PER VINO DOC-DOCG	ettari	peso (a)
Trebbiano Toscano B.	2.768	9,9%
Malvasia bianca lunga B.	932	3,3%
Vernaccia di San Gimignano B.	727	2,6%
Sangiovese N.	23.457	84,1%
somma	27.884	100,0%

Fonte: Elaborazione Ismea su Censimento Istat 2000

3. Si è calcolato il prezzo medio delle uve individuate nell'ultimo quinquennio (2005-2009), tolto il valore minimo e massimo, distinto per tipo di impiego (IGT, DOC+DOCG e vini da tavola), prendendo a riferimento i prezzi delle uve pubblicati annualmente con decreto ministeriale ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili, forniti da Ismea. Laddove mancanti i prezzi sono stati integrati con assimilazioni o con rilevazioni ad hoc condotte da Ismea.

Per le uve da vino da tavola si è attribuito un prezzo medio nazionale a tutte le regioni, tranne che alla Puglia (rappresentata dalle province settentrionali), che segna la soglia minima dei prezzi rilevati anche in relazione alla bassa gradazione delle uve (per le uve da vino da tavola della Sicilia, che pure avrebbero quotazioni analoghe in termini di grado/quintale a quelle della Puglia, si è assunto comunque il prezzo medio nazionale in virtù della loro elevata gradazione).

Si è dunque calcolato il prezzo medio delle uve nell'ultimo quinquennio (2005-2009), tolto il valore minimo e massimo, distinto per tipo di impiego (vini da tavola, Igt e Doc).

I prezzi medi così calcolati sono stati ponderati con i pesi ottenuti al punto 2.

Tab. 3 - Prezzo medio dell'uva da vino per tipo di impiego in Toscana – Media 2005-2009 (€/quintale)

	peso (a)	prezzo (€/quintale)					prezzo medio* €/quintale
		2005	2006	2007	2008	2009	
bianca per vino da tavola (prezzo medio nazionale)	¹ 38,8%	18,00	19,73	25,00	18,00	17,00	18,58
nera per vino da tavola (prezzo medio nazionale)	¹ 61,2%	20,00	20,92	30,00	20,00	19,00	20,31
PREZZO MEDIO PONDERATO DELL'UVA PER VINO GENERICO	100,0%						19,64
Trebbiano Toscano, Manzoni bianco, Malvasia bianca lunga B. ²	38,5%		22,80	25,50	20,00	19,00	21,83
Sangiovese e Canaiolo N. ²	61,5%		33,00	40,00	30,00	30,00	33,25
PREZZO MEDIO PONDERATO DELL'UVA PER VINO IGT	100,0%						28,85
Trebbiano Toscano B.	9,9%	41,00	38,00	42,50	33,00	30,00	37,33
Malvasia bianca lunga B.	3,3%	41,00	38,00	42,50	33,00	30,00	37,33
Vernaccia di San Gimignano B.	2,6%	60,00	60,00	80,00	75,00	65,00	66,67
Sangiovese N. ³	84,1%		104,71	123,38	95,60	88,70	103,10
ottenuto da:							
Uva per Chianti		60,00	82,50	100,00	75,00	75,00	
Uva per Chianti Classico, Elba e similari		125,00	160,00	190,00	150,00	120,00	
Morellino Scansano			148,00	140,00	125,00	125,00	
PREZZO MEDIO PONDERATO DELL'UVA PER VINO DOC-DOCG	100,0%						93,42
Uva per Chianti Docg		60,00	82,50	100,00	75,00	75,00	77,50
Uva per Chianti Classico Docg (Uva per Chianti Classico, Elba e similari)		125,00	160,00	190,00	150,00	120,00	145,00

*Esclusi il prezzo minimo e massimo nel quinquennio, quando la serie è quinquennale.

Altrimenti prezzo medio delle rilevazioni disponibili

¹ Si adotta l'incidenza delle varietà bianche e nere sulla superficie per vini non Doc-Docg rilevata dal Censimento Istat 2000

² Stima

³ Dato che il Sangiovese rientra per almeno il 70-85 per cento nella base ampelografica di Chianti, Chianti Classico e Morellino di Scansano, che insieme rappresentano il 73% del volume di vino Doc-Docg prodotto in Toscana (dati Federdoc 2007), si è scelto di assimilare il prezzo delle uve Sangiovese Doc-Docg alla media ponderata dei prezzi rilevati per le assicurazioni come "uve per Chianti" (70%), "uve per Chianti Classico, Elba e similari" (23%) e "Morellino" (7%), con i pesi risultanti dall'incidenza delle produzioni ottenute

	ettolitri	peso
Chianti	809.883	70,3%
Chianti Classico	264.782	23,0%
Morellino di Scansano	76.580	6,7%
Somma	1.151.245	100,0%
Totale Doc-Docg	1.574.455	

Fonte: Elaborazione Ismea su prezzi di riferimento delle uve per la determinazione del valore delle produzioni assicurabili

4. La resa delle uve adottata nella stima e la resa media dell'ultimo quinquennio, tolto il valore minimo e massimo, distinta per tipo di impiego (Doc-Docg, Igt, da tavola) fondata da Artea (organismo pagatore regionale) sulla base delle dichiarazioni di raccolta annuali

Tab. 4 - Rese dell'uva da vino in Toscana per tipo di impiego – Media 2005-2009 (quintali/ettaro)

	2005	2006	2007	2008	2009	resa media* (c)
Uva per vino generico	59	61	50	40	54	54,3
Uva per vino Igt	79	81	76	68	85	78,7
Uva per vino Doc-Docg	69	72	73	69	72	71,0
Uva per Chianti Docg	78	80	80	75	80	79,3
Uva per Chianti Classico Docg	56	62	62	60	65	61,3

*Escluse le rese minima e massima nel quinquennio

Fonte: Artea su dichiarazione di raccolta uva

5. Calcolo della superficie media coltivata a Chianti e Chianti Classico per la determinazione delle perdita media di reddito e della resa produttiva media

Tab. 5 Superficie media coltivata a Chianti e Chianti Classico

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	Media	Quota percentuale sulla media
Chianti (ettari)	11.418	11.241	11.371	11.325	11.382	11.360	63,80
Chianti Classico (ettari)	6.516	6.482	6.393	6.383	6.473	6.449	36,20
Totale (ettari)	17.934	17.723	17.764	17.708	17.856	17.809	100,00

6. La perdita di reddito coincide con il valore stimato della produzione, ottenuto con applicazione della formula: prezzo medio regionale delle uve (€/quintale) x resa regionale delle uve (quintale/ha)

Reddito medio della superficie ad uva da vino per tipo Chianti e Chianti Classico in Toscana – Media 2005-2009 (€/ettaro)

	prezzo medio (b) €/quintale	resa media (c) quintale/ha	reddito medio (b) x (c) €/ettaro
Uva per Chianti Docg e Chianti Classico Docg	98,13	72,78	7.142,00

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Ismea e Artea

B2) Calcolo dei costi ad ettaro per la distruzione o eliminazione dei grappoli in applicazione della misura della vendemmia verde per superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti per la produzione di vino Chianti o vino Chianti Classico (calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del Decreto direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862)

Costo minimo a q.le di uva	Resa media in q.li ad ettaro	Costo minimo ad ettaro
€ 7,00	72,78	€ 509,46
<i>Costo massimo a q.le di uva</i>	Resa media in q.li ad ettaro	Costo massimo ad ettaro
€ 9,00	72,78	€ 655,02

B3) Parametri per la determinazione dell'importo del sostegno che non deve superare il 50 per cento delle perdite di reddito e dei costi per la distruzione dei grappoli

		CHIANTI - CHIANTI CLASSICO
Perdite di reddito		€ 7.142,00
Costi distruzione dei grappoli	minimo	€ 509,46
	massimo	€ 655,02
Totale delle perdite di reddito e del costo di distruzione o eliminazione dei grappoli	minimo	€ 7.651,46
	massimo	€ 7.797,02
Valori del sostegno	minimo	€ 3.825,73
	massimo	€ 3.898,51